



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

FP CGIL
coordinamentovvf@fpcgil.it

per conoscenza

Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Medico Competente
Primo Dirigente Medico Dott. Massimo SPALLETTA

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: Covid-19 – Verifica della corretta applicazione delle misure di quarantena
Riscontro nota O.S FP CGIL

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta O.S., acquisita agli atti con prot. DCFORM-Area II n. 1716 del 20.01.2022, rappresentando quanto segue.

Gli esiti dei test anti-Covid, a cui è sottoposto il personale allievo Vigile del Fuoco nell'ambito dello *screening* massivo settimanale effettuato all'interno di queste Scuole, ovvero all'esterno delle stesse, sono valutati dal personale medico in servizio presso l'Ufficio Infermeria.

Ai suddetti medici è affidato il compito di assegnare all'allievo Vigile del Fuoco (così come a tutto il personale in servizio permanente alle SCA) le disposizioni relative ai periodi di isolamento/quarantena/auto-sorveglianza, nei casi in cui lo stesso risulti positivo al SARS-CoV-2, ovvero abbia avuto un contatto stretto con soggetti positivi, in accordo agli indirizzi normativi ed alle circolari dipartimentali vigenti in tema anti-Covid.

Nella profilassi sanitaria non si tiene conto della dose vaccinale effettuata entro 14 giorni dallo *screening* anti-Covid, come emerge chiaramente dalla nota a firma del medico competente delle SCA, Dott. Massimo SPALLETTA, redatta a seguito di quesito formulato da queste Scuole ed acquisita agli atti con prot. n. 1830 del 20.01.2022.

Si aggiunge, inoltre, che sono state intraprese iniziative per garantire a tutti gli allievi posti in isolamento/quarantena presso le SCA l'effettuazione del Test Antigenico Rapido alla scadenza del periodo temporale previsto dalla normativa vigente.

Per tal finalità, sarà possibile ricorrere al personale USCAR Lazio (nelle giornate di lunedì, martedì e domenica), al personale medico incaricato o del CNVVF (nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì) ed al personale di farmacia con cui è stata sottoscritta specifica convenzione (nella giornata di sabato ed a carico delle SCA).

Detti screening sono effettuati presso le aree di contenimento, a maggior cautela degli allievi e della collettività.

Occorre, infine, specificare che sono state adottate, d'intesa con il medico competente delle SCA, procedure finalizzate al tempestivo reintegro degli allievi nell'attività didattica dopo il periodo di isolamento/quarantena presso le SCA.

Appare, quindi, evidente che le iniziative sopra citate finora adottate, non soltanto risultano coerenti con le norme vigenti e gli indirizzi sanitari forniti dal medico competente, ma si prefiggono l'obiettivo di contenere i contagi Covid tra gli allievi VVF e di assicurare agli stessi la continuità didattica nell'ambito del corso formativo.

Si allega alla presente la nota del medico competente sopra citata.

IL COMANDANTE
(Cuzzocrea)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO DEL MEDICO COMPETENTE

Al Sig. COMANDANTE DELLE SCA

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19 e disposizioni in materia di quarantena ed autosorveglianza –

In riferimento al quesito posto mediante le vie brevi dalla S.V. lo scrivente adottando il criterio di maggior cautela, ha deciso di prescrivere il periodo di quarantena breve (5 giorni) per i soggetti ritenuti contatti stretti ad alto rischio, ma vaccinati con terza dose da meno di 14 giorni, alla stregua di coloro che hanno ricevuto la seconda dose vaccinale da più di 120 giorni. Tale decisione è fondata sulla base delle più recenti evidenze scientifiche che indicano un periodo medio di 14 giorni affinché il sistema immunitario dia una sua completa copertura, dopo la sua somministrazione. A tal proposito occorre sottolineare che sebbene la più recente normativa di riferimento (D.L. n. 229 del 30.12.2021 e nota del Capo del CNVVF prot. n. 84 del 04.01.2022) indichi, per i soggetti che si siano sottoposti alla terza dose vaccinale (cosiddetta dose "Booster"), senza specificare da quanti giorni tale dose sia stata somministrata, non già il periodo di quarantena, sia essa lunga (10 giorni) o breve (5 giorni) come nelle altre circostanze, bensì la cosiddetta autosorveglianza, tuttavia in termini scientifici vale sempre il concetto già espresso di considerare tale periodo di 14 giorni come necessario per una completa copertura immunitaria, pertanto, nel caso specifico, in cui la terza dose è stata somministrata in data 14.01.2022, l'interessato è da porre in quarantena breve (5 giorni) e successivamente dovrà eseguire un test antigenico o molecolare al fine di essere riammesso in comunità ed alle attività didattiche del 92° corso.

Tanto si rappresenta per le azioni di competenza.

IL MEDICO COMPETENTE
PDM Dott. Massimo SPALLETTA
Firma digitale ai sensi di Legge

